

FP CGIL

Roma 26 ottobre 2010
Dipartimento sindacale e ufficio studi
DL 78/2010

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

Comma 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico.

1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali .

1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento .

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 .

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196.
Legge di contabilità e finanza pubblica.

Art. 1 Principi di coordinamento e ambito di riferimento

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

DL 78/2010

(conv. L. 122/2010)

**Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica**

**finanziaria e di competitività economica
Misure urgenti in materia di stabilizzazione
(conv. L. 122/2010)**

Art. 2

Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio

Art. 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia – riduzioni di spesa

Art. 2



Art. 3



Art. 4
***Modernizzazione dei
pagamenti effettuati dalle
Pubbliche Amministrazioni***

Art. 4

*Dipendenti Amministrazioni
statali con cedolino stipendiale
MEF*

Dal 30/11/2010

*Pagamento competenze accessorie
congiuntamente con le competenze
fisse*

Dal 1° gennaio 2011

*Non si applica art. 383 RD n.
827/1924:
Non si può rilasciare delega
per la riscossione di:
-stipendi;
-Assegni fissi;
-Retribuzioni e compensi a
carattere collettivo.*

Art. 4

*Dipendenti Amministrazioni
statali con cedolino stipendiale
MEF*

*Personale amministrazioni
centrali dello Stato*

Dal 1° gennaio 2011

*Competenze fisse e accessorie
sono imputate alla
"competenza" del bilancio
dell'anno finanziario in cui
vengono disposti i pagamenti*

*Non si
applicherà
la
"tassazione
separata"*

*Solo per competenze accessorie: eventuali somme rimaste da
pagare alla fine di ogni esercizio finanziario sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai competenti capitoli/piani
gestionali dell'esercizio successivo*

Art. 4

MINISTERI

Competenze accessorie

Ad inizio di ogni anno, con DM, viene stabilita una dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata che delegata, entro i cui limiti le strutture programmano la loro attività.

Successivamente questa dotazione finanziaria viene definita in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

***Art. 6 Riduzione
dei costi degli
apparati
amministrativi***

Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Partecipazione
agli Organi
collegiali

Compensi
per Sindaci
revisori

Spesa per
studi e
incarichi di
consulenza

Spesa per
relazioni
pubbliche,
conferenze,
seminari, ecc

Spesa per
attività di
formazione
Max 50%
rispetto 2009

Diarie x
missioni
all'estero
Non più dovute

Spese per
missioni
anche
all'estero

Max 50%
rispetto
2009

Nessuna
Spesa per
sponsorizza
zioni

No limite
per compiti
ispettivi

Non si applica
art. 6 a Enti
privatizzati
dlgs 509 e 103

Compiti
ispettivi

Indennità
Km

Uso mezzo
proprio

Non si applicano
norme di legge e
CCNL: trattamenti
economici non più
dovuti.

**Regioni, Prov.
Autonome e
Enti del SSN**


Le disposizioni dell'art. 6 non si applicano in via diretta. Costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Una quota pari al 10% dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a stat. Ordinario è accantonata e successivamente svincolata e destinata alle regioni a stat. Ordinario che aderiscono volontariamente alle regole previste dall'art. 6.

Art. 6 (comma 4)

Modifiche all'art. 62 DPR n. 3/1957

Compensi dovuti da Enti e Società



Per partecipazione all'Amministrazione o per far parte di collegi sindacali



Società o Enti:
*-Ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisce;
-Concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte;
-Sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte.*

Nei casi in cui sia previsto il rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri



L'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza




I COMPENSI, gli Enti e le Società li corrispondono direttamente alle amministrazioni



per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della Dirigenza e del personale non dirigente.


Art. 6



Art. 6



Art. 6



Art. 6

Amministrazioni pubbliche elenco ISTAT

A decorrere dall'anno 2011

**C. 13: Spese per
attività di
FORMAZIONE**

Massimo il 50% della
spesa sostenuta
nell'anno 2009

Non si applica a:
-Forze armate;
-Forze di polizia;
-Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.

c. 14: SPESE per :
*-acquisto, manutenzione, noleggio
e esercizio autovetture;*
-acquisto buoni taxi.

Massimo 80% della
spesa sostenuta
nell'anno 2009

Non si applica a autovetture:
-Usate dal Corpo naz. Vigili del
fuoco;
-Servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e sicurezza pubblica.

Art. 6 comma 20




Art. 6

**c. 21: le SOMME
provenienti dalle riduzioni
di spesa derivanti
dall'applicazione dell'art. 6**



**Gli Enti e le Amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria
VERSANO annualmente le
somme in entrata nel bilancio
dello Stato**



**NON si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, del Servizio Sanitario Nazionale.**

Art. 6

c. 21 bis: ENTI PRIVATIZZATI
(Dlvo 509/1994 e Dlvo 103/1996)
enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza

NON si applica l'articolo 6

c. 21 sexies:
AGENZIE
FISCALI

Per il triennio
2011/2013


Possono assolvere alle disposizioni
dell'art. 6 (e dell'art. 8, c. 1, primo periodo) e a
tutte le disposizioni vigenti in materia di contenimento
della spesa dell'apparato amministrativo

Effettuando un riversamento, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, pari all'1% delle
dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la
legge 192/2009 (legge di bilancio per il 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012)

***Art. 7 Soppressione
ed incorporazione
di enti ed organismi
pubblici; riduzione
dei contributi a
favore di enti***


Art. 7

Soppressione Enti




Art. 7

Soppressione Enti




Art. 7

Soppressione Enti




**Soppressione Enti
Allegato 2**

Art. 7




NON è prevista alcuna clausola di salvaguardia per i "lavoratori precari"


Art. 7



Art. 7




Art. 7 (comma 31-octies)




Art. 8
Razionalizzazione e
risparmi di spesa
delle
amministrazioni
pubbliche


Art. 8



Art. 8



Art. 8



Art. 8

Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita

Prorogato il Blocco della rivalutazione
(norme precedenti avevano congelato il valore per alcune al 1992 e per altre al 1996)

Nel Triennio 2011/2012 e 2013

Indennità, compensi gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa


Indennità collegate al trattamento economico di missione e trasferimento

Indennità di bilinguismo magistrati, compensi commissioni esaminatrici di concorso, ecc.

(Da Relazione Tecnica RGS) Risparmi attesi per ciascuno degli anni:

*-80 milioni di euro per il settore statale;
-50 milioni di euro per il settore non statale*

Art. 8



Art. 9
Contenimento delle
spese in materia di
impiego pubblico

Art. 9

**Anni 2011,
2012 e 2013**

Trattamento economico complessivo, compreso salario accessorio,

Previsto dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. (di cui elenco ISTAT)

Singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale

In ogni caso NON può superare

Il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010

Al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva

Incluse le variazioni dipendenti da:

- eventuali arretrati,
- conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno,
- maternità,
- malattia,
- missioni svolte all'estero,
- effettiva presenza in servizio,
- indennità di vacanza contrattuale

Fermo quanto previsto per il blocco dei trattamenti economici per le progressioni di carriera (comma 21, terzo e quarto periodo)

Art. 9

**Dal 1/1/2011
al 31/12/2013**

Trattamento economico complessivo (lordo)

Previsto dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. (di cui elenco ISTAT)

Singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale

Se superiori a € 90.000 e fino € 150.000: Per la parte eccedente € 90.000 e fino a € 150.000	Ridotti del 5%
Se superiori a € 150.000: - Per la parte eccedente € 90.000 e fino a € 150.000; - per la parte eccedente € 150.000	Ridotti del 5% Ridotti del 10%

Queste riduzioni NON operano ai fini previdenziali

Indennità Responsabili uffici diretta collaborazione Ministro

Ridotta del 10%

n.b.: Considerare se l'indennità è finanziata dal FUA ed accertarsi del ristoro a suo favore

Art. 9

**Dal 1/1/2011
al 31/12/2013**

**In ogni Amministrazione di cui
all'art. 1, comma 2, dlgs 165/2001**

**Ammontare complessivo risorse
destinate al trattamento
accessorio**

Personale NON dirigenziale

Personale dirigenziale

**NON può superare il
corrispondente importo
dell'anno 2010**

**È, comunque, automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio**

**La riduzione del
personale in
servizio è da
considerare come
somma algebrica
fra cessati e
assunti**

Art. 9

**Rinnovi contrattuali Biennio
2008/2009**

**Miglioramenti economici personale in regime di
diritto pubblico
Biennio 2008/2009**

**Non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi
superiori al 3,2% (si applica anche agli accordi e ccnl stipulati prima del 31/5/2010)**

**Eventuali clausole difformi contenute nei contratti e negli accordi Sono
inefficaci a partire dalla mensilità di giugno 2010**

I trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati

**Sono esclusi dal
limite il Comparto
sicurezza-difesa ed
i Vigili del fuoco**

Nei nostri Comparti?
- Regioni e AALL : art. 4 CCNL
08/09
- SSN: art. 10 CCNL 08/09

Art. 9

Categorie protette? La norma di riferimento (art. 1 c. 523 L. 296/2006) le escluderebbe dai limiti

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici e Enti pubblici di cui all'art. 70 dlgs 165/2001

Assunzioni a Tempo Indeterminato (turn over)

Quadriennio 2010/2013

Contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente

In ogni caso il numero delle unità non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente

Anno 2014

Il limite è pari al 50%

Dall'anno 2015

Il limite è 100%

Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Dall'anno 2010

Il limite è 100%